
La prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata

La prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.

Tribunale di Padova, sezione seconda, sentenza del 2.7.2018

...omissis...

A sostegno dell'opposizione l'attrice negava di aver mai ricevuto somme a titolo mutuo e disconosceva l'autografia delle scritture private poste a sostegno del ricorso in sede monitoria; eccepiva comunque la prescrizione decennale del diritto al rimborso e la carenza di legittimazione attiva delle opposte, atteso che dalle scritture disconosciute risultava che le somme le sarebbero state mutate da ddd. e concludeva come in epigrafe.

Le convenute, costituendosi, contrastavano le pretese dell'attrice, allegavano che l'originario mutuo di L.110.000.000, apparentemente concesso il 1.6.1994 da Vdd., era stato in realtà concesso con denaro di esse convenute all'attrice e al di lei coniuge, Mddddddd in virtù di consolidati rapporti di amicizia, che il mutuo non era stato rimborsato regolarmente e pertanto esse avevano preteso di regolarizzare il rapporto in corso con la successiva scrittura del 18.1.1998, nella quale le parti avevano attestato che il rapporto intercorreva con esse convenute, che esse avevano mutuato ulteriori somme per complessive L.50.000.000 e che ancora il rimborso non era stato regolare e con scrittura del 31.12.2007 esse avevano costituito in mora i debitori, che con scrittura del 20.6.2011 le parti avevano operato una ricognizione del debito esistente e concordato un piano di rimborso, che il M. aveva effettuato alcuni pagamenti, che esse avevano appreso che i coniugi avevano divorziato ed era cessato il rimborso, per cui esse avevano intrapreso la via giudiziale, che la sussistenza del rapporto di mutuo non era contestata ed era comunque provata dai pagamenti effettuati, anche mediante assegni a firma della S., che esse intendevano richiedere la verifica delle scritture, che il debito non era estinto per prescrizione, attesi gli atti interruttivi intervenuti, ciò premesso

chiedevano che, previa concessione della provvisoria esecuzione e verifica delle scritture, il decreto opposto fosse confermato.

Osserva il Tribunale, preliminarmente, con riferimento alle scritture in data 1.6.1994, 18.1.1998, 10.5.2000, 31.10.2000 e 20.6.2011, che le stesse sono state oggetto di disconoscimento da parte dell'attrice e di istanza di verifica da parte delle convenute.

L'istanza di verifica è tuttavia inammissibile con riferimento ai documenti prodotti in copia, e cioè alle scritture 18.1.1998, 10.5.2000 e 31.10.2000. Invero il disconoscimento comporta l'obbligo per la parte che intenda avvalersi del documento di produrre l'originale e di richiederne la verifica (cfr. in tal senso Cass.8.5.2014, n.9971, Cass.27.3.2014, n.7267 e Cass.14.5.2004, n.9202). Nella specie le convenute hanno chiesto la verifica delle scritture disconosciute, senza tuttavia produrre i documenti originali (che il CTU non ha potuto esaminare in quanto non presenti in atti) e senza dedurre alcunchè in ordine all'indisponibilità degli originali medesimi. Ne consegue che i richiamati documenti non sono utilizzabili in giudizio come prova.

L'accertamento tecnico grafico ha consentito di accertare che non è autografa la prima firma apposta sulla scrittura 1.6.1994, mentre presenta tutte le caratteristiche tipiche della mano scrivente dell'attrice la seconda firma apposta sullo stesso documento. Poiché il giudizio di autenticità espresso dal CTU, sulla base della compiuta analisi delle caratteristiche strutturali e ritmiche della scrittura, è pienamente condivisibile, ne consegue che la scrittura suindicata deve considerarsi autentica e va in tal senso accolta la domanda di verifica delle convenute. In particolare il fatto che nel corpo del testo che precede la firma autografa vi sia una firma apocriфа della stessa S., non inficia l'autenticità della scrittura, poiché la seconda firma, in quanto apposta dopo la dicitura "per conferma e condivisione di tutto quanto sopra esposto", laddove nell'esposizione soprastante vi sono anche i nomi e le firme dei coniugi S. e M., appare all'evidenza diretta a ratificare il contenuto integrale della scrittura, che verosimilmente era stata formata senza l'iniziale partecipazione della S., che l'aveva poi fatta propria integralmente, con la successiva sottoscrizione autentica, avvenuta. In particolare va sottolineato che l'attrice non ha dedotto un abusivo riempimento del foglio firmato in bianco, e dunque resta pienamente provata l'autenticità della scrittura. Va poi aggiunto che la testimonianza di dddd., che ha dichiarato che la ddd ha firmato la scrittura in sua presenza presso l'abitazione dei dd., appare credibile, poiché appare del tutto ragionevole che ddd intendesse adottare ogni formalità necessaria a documentare il mutuo, a fronte della dazione di una somma molto rilevante proveniente dalle di lui moglie e cognata e si preoccupasse dunque di acquisire personalmente le firme di entrambi i coniugi. Tale valutazione non è smentita dal fatto che il ddd abbia poi verosimilmente accettato dal M. scritture che contenevano l'apparente firma della ddd, non apposta in sua presenza (in particolare la scrittura 20.6.2011, recante la firma di Sddd risultata apocriфа dalla CTU), essendo plausibile che lo stesso si ritenesse tutelato dall'autenticità dello scritto originario e che comunque confidasse sull'affidabilità del ddd con il quale il rapporto si era oramai protratto per oltre 15 anni.

In conseguenza la scrittura 1.6.1994, ai sensi dell'art.2702 c.c., forma piena prova a carico dell'attrice e, laddove attesta che essa ha ricevuto congiuntamente al marito la somma di L.110.000.000 a titolo di mutuo, costituisce prova della conclusione del contratto di mutuo dell'importo indicato e dell'obbligazione restitutoria a carico dell'attrice medesima.

La testimonianza del Vddd., secondo cui il mutuo è stato concesso per conto delle dddd effettive datrici della somma, è avvalorata dalla comunicazione in data 31.12.2007 (doc.6 convenute), che non ha formato oggetto di disconoscimento da parte dell'attrice, con la quale esse si sono attribuite la titolarità del mutuo senza opposizione dei coniugi S.-M., che hanno normalmente accettato per ricevuta la missiva, e tali prove consentono dunque di ritenere certo che il rapporto è intercorso fra tali soggetti e che sussiste la legittimazione delle convenute.

Il diritto delle convenute alla restituzione della somma non può considerarsi prescritto, come eccepito dall'attrice. Invero va rilevato che il mutuo aveva scadenza annuale, rinnovabile di anno in anno in caso di mancata disdetta di una delle parti e non è stato dedotto né documentato che la disdetta sia intervenuta, onde la scadenza deve considerarsi prorogata quanto meno fino al 31.12.2007, allorchè vi è stata la formale costituzione in mora nei confronti dei coniugi per la restituzione della somma di Euro.53.029,00, inferiore a quella originariamente mutuata.

Invero va rilevato che la prescrizione non decorre dalla data di conclusione del contratto ma dalla data di scadenza dell'obbligo di restituzione (cfr. in tal senso Cass.30/08/2011, n.17798 che in tema di mutuo rateale ha affermato che "la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata") e nella specie la restituzione avrebbe dovuto essere effettuata entro il termine annuale, prorogabile di anno in anno e che deve presumersi prorogato, in assenza di deduzione e prova da parte dell'attrice dell'avvenuta disdetta in epoca precedente al 31.12.2007.

La missiva 31.12.2007 di cui l'attrice ha attestato il ricevimento in calce, contiene l'intimazione alla restituzione del mutuo e vale certamente come disdetta ma, ai sensi dell'art.2943, comma 4 c.c., vale anche ad interrompere il termine di prescrizione decennale, che non è poi decorso prima della proposizione della domanda giudiziale.

E' infondata la tesi dell'attrice, secondo cui il debito sarebbe stato comunque estinto, almeno in misura parziale. Invero a sostegno di tale assunto essa ha richiamato le risultanze delle scritture oggetto di disconoscimento e di istanza inammissibile di verifica, che non possono pertanto essere invocate a suo favore. D'altra parte il fatto che alla data del 31.12.2007 essa abbia ricevuto senza alcuna contestazione l'intimazione di pagamento della somma di Euro.53.029,00 (laddove invece essa ha subito contestato il preteso riconoscimento di debito del 20.6.2011 - cfr. docc.4-5 attrice), appare indicativo dell'effettività del debito a suo carico per tale importo alla data

suindicata. In ogni caso va sottolineato che i fatti estintivi del credito vanno provati da chi li deduce, e nella specie la S. ha fatto riferimento a generici conteggi che dovrebbero desumersi dalle scritture disconosciute mentre non ha dedotto e provato alcun pagamento, addirittura negando che l'assegno prodotto dalle convenute (doc.4) si riferisca a parziale pagamento del mutuo e ne consegue che la pretesa creditoria delle attrici, limitata al minor importo di Euro.35.904,25 con interessi dal 20.6.2011 risulta interamente provata.

Il decreto opposto, sebbene emesso sulla base di prova documentale non più valida, va confermato, essendo comunque accertata in base alle prove acquisite nel presente giudizio la sussistenza dell'intero credito fatto valere nei confronti della S..

Quanto invece alla scrittura 20.6.2011, la firma apparentemente apposta dall'opponente è risultata sulla base dell'esame compiuto dal CTU, che viene fatto proprio dal Tribunale, non proveniente dall'attrice e ne consegue che la domanda di verifica della stessa va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza sulla domanda principale e vanno liquidate come da dispositivo.

Le spese di CTU grafica vanno poste in via definitiva a carico delle parti per metà ciascuna, attesa la parziale, reciproca soccombenza sulle istanze di verifica che hanno reso necessario l'accertamento tecnico.

Non vi sono i presupposti per la cancellazione delle espressioni indicate in memoria di replica dall'attrice, non essendo ravvisabile un contenuto offensivo delle stesse.

P.Q.M.

il Tribunale, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

dichiara inammissibile l'istanza di verifica delle scritture in data 18.1.1998, 10.5.2000, 31.10.2000;

accerta e dichiara che la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura 1.6.94, seconda pagina, è di mano di ddd

accerta e dichiara che la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura 20.6.2011 non è di mano dddd

rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.3709/2015 di questo Tribunale nei confronti ddd

condanna Sddddddd. a rifondere alle convenute le spese del procedimento, che liquida in Euro.1.620,00 per la fase di studio, Euro.1.147,00 per la fase introduttiva, Euro.1.720,00 per la fase istruttoria ed Euro.2.767,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA;

pone in via definitiva a carico dell'attrice, per la metà, e delle convenute, per l'altra metà, le spese di CTU.

Così deciso in Padova, il 28 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2018.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com